

Avvertenze: la presente legge, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 13 del 7 marzo 1994, è stata abrogata dall'articolo 2 della legge regionale 9 ottobre 2012, n. 29: "Legge di semplificazione del sistema normativo regionale - Abrogazione di disposizioni legislative e norme urgenti in materia di contenimento della spesa", vedi l'allegato A - n. 32 della medesima legge.

Legge Regionale 1 marzo 1994, n. 11.

"Proroga dei termini di scadenza delle autorizzazioni regionali di cui all'articolo 17 della Legge Regionale 10 febbraio 1993, n. 10, concernente: - Norme e procedure per lo smaltimento dei rifiuti in Campania"

IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato

IL COMMISSARIO DI GOVERNO
ha apposto il visto

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo 1 Proroga termini

1. I limiti temporali e quantitativi fissati dalle autorizzazioni regionali di cui al primo comma dell'art. 17 della legge regionale 10 febbraio 1993, n. 10, sono prorogati fino e non oltre il 31 luglio 1994. Comunque non potranno essere concesse proroghe per gli impianti situati in aree protette perimetrate a norma di legge.
2. Le amministrazioni provinciali competenti per territorio effettuano gli accertamenti sulla sussistenza delle condizioni di cui al comma precedente e ne trasmettono le risultanze all'Amministrazione regionale entro trenta giorni dalla sua richiesta.
3. La proroga delle autorizzazioni regionali di cui al primo comma si applica anche per quelle scadute alla data di entrata in vigore della presente legge.

Articolo 2 Soggetti attuatori

1. I provvedimenti previsti dal secondo comma dell'art. 17 della legge regionale 10 febbraio 1993, n. 10, possono essere attuati dai Comuni, dalle Comunità Montane e dai loro Consorzi, dai Consorzi delle Aree di Sviluppo Industriale - ASI.

Articolo 3 Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127, secondo comma, della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente Legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

1 marzo 1994

Grasso